

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 36

Riunione del 12 luglio 2006

Sono presenti:

- | | | |
|------------------|--------------|-----------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | VICE PRESIDENTE |
| - Avv. Antonio | AMATO | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra | D'Alessandro | Segretaria |

34.05.06 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- FRATTA CARLO

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udite le conclusioni della Procura Federale;

osserva

la fattispecie all'esame , relativamente al profilo dell'ingiuria e della minaccia grave, siccome rivolta all'arbitro, trova pieno riscontro nel referto arbitrale, che costituisce la fonte primaria della prova.

Alla tipicità dei comportamenti suddetti da attribuire al Fratta Carlo, non si riscontrano quelli relativi al contestato tentativo di aggressione che sarebbe stato posto in essere successivamente , perché sul punto il referto arbitrale nulla specifica sulle circostanze e le modalità con le quali il Fratta Carlo si è proposto ed ha operato, laddove la mera qualificazione di comportamento aggressivo offerto dal referto dell'arbitro, non soddisfa alle esigenze processuali e di accertamento, proprio perché anche il procedimento sportivo soggiace alla regola di

essere il giudice l'unico a poter qualificare giuridicamente un fatto sottoposto al suo esame, in quanto diversamente argomentando, la sua figura si limiterebbe a quella di mero applicatore della sanzione.

Così, esaminando i fatti e le risultanze della esperita istruttoria, si rileva che il Fratta Carlo si è rivolto all'Arbitro con espressioni ripetute quali : " asino, pezzo di merda etc...." e va altresì rilevato che il Fratta non aveva titolo a presenziare nel corridoio che conduce allo spogliatoio degli Arbitri, non essendo lo stesso soggetto iscritto a referto di gara, ma nella fattispecie, soltanto, benché tesserato, spettatore della competizione.

I comportamenti come descritti integrano la violazione da parte del tesserato Fratta Carlo dell'art. 19 RAT e come tale meritevole di sanzione disciplinare.

P.Q.M.

Infligge a Fratta Carlo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro.

Affisso il 27 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci